

DELIBERA N. 14 DEL 27/05/2024

OGGETTO: Comune di [REDACTED] - presunta violazione art. 9 L. n. 28/2000 in materia di comunicazione istituzionale in periodo di par condicio.

Il Comitato

VISTA la legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2 e ss.mm.ii., istitutiva del Co.Re.Com. Calabria;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica”, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTO in particolare l’art. 9, c. 1 della L. 28/2000 che statuisce: “Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 10 aprile 2024 di fissazione della data della votazione per i giorni di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024, relativo al turno annuale 2024 di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario;

VISTA la delibera n. 122/24/CONS recante “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024”;

VISTO altresì l’art. 27, c. 1, lett. b) della delibera n. 122/24/CONS, che in relazione ai compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni, prevede il seguente:

“b) accertamento delle eventuali violazioni, ivi comprese quelle relative all’art. 9 della legge n. 28 del 2000 in materia di comunicazione istituzionale e obblighi di informazione, trasmissione dei relativi atti e degli eventuali supporti e formulazione, a conclusione dell’istruttoria sommaria, comprensiva del contraddittorio, delle conseguenti proposte all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’adozione dei provvedimenti di sua competenza, nel rispetto dei termini procedurali di cui all’art.10 della citata legge n. 28 del 2000”.

DATO ATTO che, ai sensi della normativa vigente, attesa la contemporaneità della tornata elettorale riferita alle campagne amministrative e europee, indette queste ultime con decreto del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2024, pubblicato sulla G.U. n. 85 del 11 aprile 2024, il divieto di



Consiglio regionale
della Calabria



comunicazione istituzionale, fatta salva quella effettuata in forma impersonale ed indispensabile rispetto all'efficace assolvimento delle proprie funzioni, decorre dal 11 aprile u.s. al giorno antecedente quello dell'espletamento delle operazioni di voto in cui vige il cd. silenzio elettorale; VISTA la segnalazione, con allegati, acquisita al prot. n. 10377 del 20/05/2024, a firma del [REDACTED] candidato sindaco, e riguardante la pubblicazione sul [REDACTED] del Comune di [REDACTED] di tre post, rispettivamente in data 7, 15 e 16 maggio 2024, i quali avrebbero una finalità propagandistica e fornirebbero *“una rappresentazione suggestiva dell'amministrazione e dei suoi organi titolari al fine di ottenere consenso elettorale”*;

PREMESSO

- che, con nota 10457 del 20/05/2024, il Corecom ha avviato il procedimento di contestazione, assegnando termine per controdeduzioni;
- che con nota acquisita al prot. 10603 e 10602 (risp. prot. 2620 e 2626) del 22 maggio 2024, il Comune ha incentrato le proprie controdeduzioni sull'asserita circostanza *“che la pagina facebook a cui si riferisce la candidata a Sindaco [REDACTED] non è la pagina ufficiale del Comune di [REDACTED] ma soltanto una pagina facebook gestita in forma privata da un [REDACTED] Comunale, peraltro non candidata in alcun ruolo alla prossima tornata elettorale amministrativa dell'8 e 9 giugno 2024”*;

CONSIDERATO

- che il dichiarato carattere non ufficiale della pagina facebook non può considerarsi motivo dirimente della questione;
- che, in ogni caso, stando agli orientamenti consolidati dell'Autorità, la violazione del divieto, può perpetrarsi, al ricorrere di determinate condizioni, anche attraverso profili privati. Ciò, in particolare, quando si possa ingenerare confusione circa la provenienza della comunicazione;
- che, comunque, il profilo, sede di pubblicazione, benchè se ne sia negata l'ufficialità, è denominato *“Comune di [REDACTED]”* e contiene il logo dell'ente nonché vari riferimenti allo stesso e contenuti tipicamente istituzionali;
- che, nella fattispecie in esame, la comunicazione appare direttamente riconducibile al Comune di [REDACTED]

RAVVISATA la riconducibilità di tali comunicazioni al novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000 e ricadendo la stessa nel periodo di applicazione

del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000, in relazione alle elezioni per il rinnovo del
[REDACTED] del 8 e 9 giugno 2024;

RILEVATO che

- tale attività di comunicazione appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto non presenta i requisiti di indispensabilità e impersonalità cui la citata norma ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito;
- in particolare, non ricorre il requisito dell'impersonalità, anche per l'utilizzo del logo, né il requisito dell'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza delle suddette comunicazioni, oggetto di segnalazione, a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

VISTA ed esaminata la proposta del Dirigente della Struttura, il quale, analizzata la relazione predisposta dall'Ufficio proponente, ha rilasciato il visto di conformità che attesta la regolarità tecnico- amministrativa- procedurale del presente atto.

Per quanto in narrativa premesso, che qui si intende integralmente riportato e confermato

DELIBERA

1. di proporre all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni l'adozione di un provvedimento sanzionatorio nei confronti del Comune di [REDACTED] per la violazione dell'art. 9 della Legge n. 28/2000, relativamente alle comunicazioni così come tutte denunciate nella segnalazione di cui in narrativa, avvenute nelle date 07, 15 e 16 maggio 2024;
2. di trasmettere all'AGCOM il presente provvedimento, unitamente a tutta la documentazione e agli atti istruttori, per i consequenziali atti di competenza.

Il Segretario del Co.Re.Com.

f.to Pasquale Petrolo

Il Presidente del Co.Re.Com.

f.to Fulvio Scarpino